

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE**

in attuazione dell'Accordo di programma 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale e con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
- 2) L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione degli interventi concernenti il presente bando ammonta ad **Euro 500.754,00.-**.
- 3) L'importo di cui al precedente comma può essere destinato alle fondazioni Onlus nel limite dell'importo complessivo massimo di Euro 209.565,55.-.
- 4) L'importo di cui al comma 2, può essere incrementato dalla Provincia Autonoma di Trento, con apposito provvedimento, al fine di finanziare le iniziative e i progetti risultati idonei ma non ammessi a finanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse ministeriali, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 16 del presente Bando.

Art. 2

Soggetti ammessi alla procedura

- 1) Possono partecipare alle procedure del presente Bando le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore Onlus (di seguito denominati "Soggetti richiedenti") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti alla relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (in seguito Registro), oppure, nelle more dell'operatività del Registro, nell'albo delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Trento previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. Per le fondazioni, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'iscrizione nei rispettivi albo o registro, o relativa sezione del Registro, è mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;

- b) che hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento oppure almeno una sede operativa nel medesimo territorio da almeno 2 (due) anni alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

Forme di partecipazione

- 1) Possono presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:
 - a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
 - b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
 - c) le singole fondazioni del Terzo settore;
 - d) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;
 - e) le forme associative, anche temporanee, di più APS;
 - f) le forme associative, anche temporanee, di più fondazioni del Terzo settore;
 - g) le forme associative miste, anche temporanee, comprendenti uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
- 2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera d), e), f) e g), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente partecipante alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

- 1) Il soggetto richiedente può costituire un partenariato **a titolo gratuito** (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In ogni caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto richiedente.
- 2) In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.
- 3) Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi a titolo oneroso.

Art. 5

Contenuto delle domande di finanziamento

- 1) Il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di contributo redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale e composta delle seguenti parti:
 - a) domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) relazione illustrativa delle attività programmate;
 - c) piano finanziario delle attività;
 - d) schede di adesione degli eventuali partner;
 - e) informativa privacy.

Art. 6

Obiettivi generali e ambito di intervento

1. Sono finanziabili le iniziative ed i progetti a rilevanza locale di cui all'articolo 5 del D. lgs. 117/2017, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della tabella sottostante. Essi si collocano in una o più area di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di riferimento.

Tabella 1: Obiettivi generali e aree di intervento

1	2
OBIETTIVI GENERALI	AREE DI INTERVENTO
1) Porre fine ad ogni forma di povertà	<ul style="list-style-type: none">● Individuazione, prevenzione e sostegno alle situazioni di fragilità, solitudine e svantaggio della persona, nonché di contrasto al fenomeno dell'impovertimento individuale, familiare e collettivo al fine di intervenire su fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, anche temporanee;● Interventi utili al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e al sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio.
2) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	<ul style="list-style-type: none">● Promozione della salute, dei sani stili di vita e azioni di valorizzazione delle persone all'interno dei processi di cura, favorendo il recupero della vita di relazione nonché il contrasto alle solitudini involontarie;● Risposte a bisogni di prima necessità e pronto intervento, incluse azioni di sostegno a distanza, valorizzazione processi di auto-mutuo aiuto e promozione del benessere e della salute all'interno dei territori, mediante il coinvolgimento attivo di volontari e reti di prossimità.
3) Educazione di qualità, equa ed inclusiva	<ul style="list-style-type: none">● Iniziative nell'ambito dell'educazione di qualità orientate allo sviluppo di una comunità educante e/o allo sviluppo di percorsi di coinvolgimento e protagonismo dei minori;● supporto alle funzioni genitoriali e al sano percorso di crescita dei minori e giovani adulti.
4) Ridurre le ineguaglianze	<ul style="list-style-type: none">● Promozione dell'educazione delle famiglie e degli individui che si trovano in difficoltà, favorendo il superamento di possibili condizioni di vulnerabilità e/o svantaggio;● Promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'attività delle persone, in particolare dei volontari e dei soggetti che operano nel Terzo Settore per una migliore accessibilità delle iniziative, migliorando gli effetti di comunicazione sociale e promozione.

5) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	<ul style="list-style-type: none"> ● Sostegno alla vita sociale e promozione della partecipazione e interazione tra gli abitanti valorizzando le risorse del quartiere/territorio o rigenerando spazi già esistenti o pensandone di nuovi.
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sia maggiormente rispondente agli obiettivi specifici dell'iniziativa o del progetto.

Art. 7

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

- 1) L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese progettuali ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo di Euro 60.000,00.- nel caso di attività progettuali fino a 18 mesi; tale limite è ridotto ad Euro 40.000,00.- nel caso di attività progettuali fino a 12 mesi.
- 2) In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.
- 3) La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della spesa ammessa, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.
- 4) Per ogni obiettivo generale di cui all'articolo 6, è finanziata 1 (una) domanda, individuata tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato saranno destinate al finanziamento di ulteriori domande, nel limite dell'importo residuo, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella graduatoria generale, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento di riferimento.
- 5) Non possono essere finanziati soggetti già beneficiari di contributi, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d. lgs. 117/2017, per il medesimo periodo di riferimento anche se facenti capo ad Accordi di programma diversi.

Art. 8

Termini e modalità per la presentazione delle domande

- 1) La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando e giorno **28 febbraio 2022**, secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:
 - a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;

- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);
 - c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.
- 2) La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve essere sottoscritta, pena irricevibilità, dal legale rappresentante mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità.
 - 3) Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.
 - 4) Le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file comprimibili.
 - 5) Ciascun soggetto richiedente può presentare non più di una domanda di contributo. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più di una domanda di contributo la Provincia riterrà valida solo l'ultima domanda pervenuta.

Art. 9

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 8;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 8;
 - c) sono prive di sottoscrizione;
 - d) non sono riconducibili ad iniziative o progetti di attività rientranti nelle aree di intervento indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente Bando.
- 2) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:
 - a) riguardano attività programmate la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista dall'articolo 10;
 - b) riguardano attività già finanziate da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 11).
 - c) riguardano iniziative o progetti che si realizzano nel medesimo periodo di riferimento di contributi già concessi ai sensi degli artt. 72 e 73 del d. lgs. 117/2017, anche se facenti capo a differenti Accordi di programma.

- 3) Non sono ammessi a contributo attività che comportano entrate a favore del soggetto richiedente (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art. 10

Avvio e conclusione delle attività

- 1) L'attività oggetto del contributo ha durata non inferiore ai **9 (nove) mesi** e si conclude in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2023**.
- 2) E' ammessa al finanziamento anche l'attività già avviata, purché l'avvio sia avvenuto non prima dell'1 gennaio 2022. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria di merito, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
- 3) Il soggetto attuatore comunica la data di inizio delle attività progettuali al Servizio competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio, del finanziamento ottenuto unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.
- 4) Qualora alla data del 30 giugno 2023 l'attività prevista non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 20.
- 5) Nei limiti del contributo concesso, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato una sola volta, con decisione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso a finanziamento, per il compimento delle attività previste.

Art. 11

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

- 1) E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 12

Obblighi del soggetto attuatore

- 1) Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, i seguenti loghi:
- il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il logo della Provincia Autonoma di Trento;
- e la seguente dicitura *“Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l’impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali**. Nell’ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l’impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all’articolo 3 e la modifica dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
- g) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell’organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all’emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell’epidemia.

Art. 13

Spese ammissibili

- 1) Sono ammissibili a contributo le spese relative all'attività riferite alla realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa o progetto e sostenute a partire dalla data di avvio delle attività, comunicata ai sensi dell'articolo 10 del presente Bando, e fino alla data di fine gestione della medesima attività, espone nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 2) Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio delle attività e successiva alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività alla Provincia, sostenute anche dopo la loro conclusione, ma comunque entro e non oltre il **31 ottobre 2023**.
- 3) Il piano finanziario delle attività proposte è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - a) spese del personale;
 - b) spese assicurative;
 - c) rimborso spese ai volontari;
 - d) spese di gestione delle attività.
- 4) Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:
 - a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate. Le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico sono preordinate alla gestione delle attività espone nella relazione illustrativa e finalizzate al migliore perseguimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale.
 - b) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte delle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, lettera g);
 - c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
 - (i) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;
 - (ii) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

È fissato un limite massimo su base annua per ciascun volontario, di Euro 28,00.- per le polizze infortunio e malattia e di Euro 10,00.- per le polizze responsabilità civile. Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio della realizzazione del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nelle attività oggetto del contributo e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nelle medesime attività.

- d) spese di gestione delle attività: sono ammesse, se inerenti le attività oggetto del contributo, le seguenti spese:
- a) spese amministrative;
 - b) spese gestione struttura (canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria);
 - c) acquisto beni di consumo;
 - d) acquisto beni strumentali necessari, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa);
 - e) gestione automezzi dell'associazione;
 - f) pubblicazione e divulgazione;
 - g) oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.
- 5) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17.
- 6) Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:
- 1) spese amministrative: limite del 5 (cinque) per cento;
 - 2) spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 7 (sette) per cento;
 - 3) spese per la pubblicazione e la divulgazione del progetto: limite del 5 (cinque) per cento;
 - 4) spese per la gestione degli automezzi dell'Associazione destinati alle attività proposte: limite del 5 (cinque) per cento;
 - 5) spese per l'acquisto di beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini delle attività proposte: limite del 10 (dieci) per cento.

Art. 14

Spese non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
- 2) Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) sanzioni, penali e interessi;
 - c) l'I.V.A. in detrazione;
 - d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
 - e) gli ammortamenti;
 - f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
 - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;

h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Art. 15

Valutazione delle proposte

1) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori di riferimento	Punteggi o massimo
A) Ente proponente	<ul style="list-style-type: none"> ● Coerenza tra le attività statutarie e le attività d'interesse generale; ● chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto nella rilevazione dei bisogni, delle criticità e delle eventuali risorse presenti; ● livello coinvolgimento dei volontari e adeguatezza del rapporto tra operatori professionali e volontari rispetto alle azioni programmate; ● possesso di certificazioni/accreditamenti (<i>es. DES, Family, accreditamento socio assistenziale, ecc</i>). 	20
B) Attività programmate	<ul style="list-style-type: none"> ● Chiarezza delle azioni programmate; ● coerenza tra le attività proposte, attività statutarie e le aree di intervento; ● impatto atteso delle azioni programmate rispetto al territorio di riferimento; ● attitudine ad essere riprodotte quali best practices in altri territori. 	30
C) Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ● Chiara descrizione del target, diretto ed indiretto; ● capacità di coinvolgimento attivo dei destinatari; ● propensione al welfare generativo, al potenziale cioè delle azioni individuate di produrre effetti plurimi positivi oltre i destinatari diretti. ● coerenza tra n. destinatari, attività programmate e realtà territoriali coinvolte. 	15
D) Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> ● Adeguatezza delle metodologie utilizzate e relativa periodicità; ● adeguatezza dei documenti di reportistica utili alla predisposizione dei documenti finali; ● capacità di elaborare indici e documenti utili a misurare il raggiungimento degli obiettivi. 	10
E) Piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> ● Corretta imputazione delle singole voci di costo; ● congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; ● chiarezza nella descrizione delle voci di previsione; ● capacità di reperire eventuali entrate da destinare alla realizzazione delle attività proposte. 	25
F) Forme di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacità di coinvolgimento e chiarezza dei ruoli dei partners o altri soggetti interessati alle attività progettuali. 	10

G) Innovazione sociale	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi; ● capacità di ricoprire più aree di intervento; ● capacità di creare legami sociali e di dare valore al Terzo settore, mediante il coinvolgimento prevalente di volontari. 	10
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Totale massimo raggiungibile **120 punti**

- 2) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno a 30 (trenta) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.
- 3) Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato alle aree di valutazione D) + E) previste dalla sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione G).
- 4) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 5) Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parte di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio competente riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora risulti opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali favorire un maggiore coordinamento con la rete dei servizi pubblici socio-assistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non dovranno in ogni caso comportare spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

Art. 16

Approvazione della graduatoria

- 1) E' prevista una graduatoria unica, individuata tenendo conto dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 7 e di valutazione di cui all'articolo 15.
- 2) **Entro 45 (quarantacinque) giorni** dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria unica di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità previste dall'articolo 7 (criteri di ripartizione) e dall'articolo 15 (criteri di valutazione) e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 9.
- 3) La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 17

Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati

- 1) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziati approvati dalla Provincia, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 2) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
 - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
 - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
 - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 3) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 4) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 5) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
- 6) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 7) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 13, comma 6.

Art. 18

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

- 1) I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche: su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima del **31 luglio 2022** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è

erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.

- c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro e non oltre il **31 ottobre 2023**.
- 2) Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
- 3) L'erogazione delle quote di contributo, indicate al comma 1, lettere b) e c), sono subordinate alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 19

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

- 1) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
- 2) La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Art. 20

Revoca del contributo e sanzioni

- 1) Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 17, comma 2;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 18 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto;
- 2) In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti

dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.

Art. 21

Documentazione contabile e controllo

- 1) Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.
- 2) Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
- 3) La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 22

Informazioni e contatti

- 1) Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore al numero di telefono 0461/492748, o all'indirizzo di posta elettronica: franchesca.nicolodi@provincia.tn.it.
- 2) Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.